

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE PROTAGONIST 7.50

Associazione Sportiva Dilettantistica

Approvato in Assemblea Straordinaria il 17.02.2024

Art. 1 – DENOMINAZIONE

L'associazione prende il nome di: "ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE PROTAGONIST 7.50 Associazione Sportiva Dilettantistica", la cui abbreviazione è formata dalle sigle "A.I.C.P. A.S.D.", "A. I. CLASSE PROTAGONIST A.S.D.", CLASSE PROTAGONIST 7.50 A.S.D..

Art. 2 – EMBLEMA

Il logo ufficiale dell'Associazione viene identificato in una bandiera definita nel Regolamento di Stazza.

Art. 3 – SEDE

L'associazione ha sede nel comune di Brescia via Gallo 12.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria per la modifica del presente statuto.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 4 – SCOPI

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione ha lo scopo principale di promuovere lo sport della Vela tramite la diffusione, l'organizzazione e l'attività velica mediante l'utilizzo del natante Protagonist 7.50 e in particolare di:

- promuovere e coordinare, di concerto con la F.I.V., il programma delle regate tra i Soci armatori nonché organizzare il Campionato di Classe Protagonist 7.50 per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano della Classe Protagonist 7.50;
- regolamentare le regole di stazza del natante Protagonist 7.50, di concerto con la F.I.V., esaminando le proposte avanzate dagli associati e dai costruttori per il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza del natante mantenendo la monotipia del natante;
- promuovere manifestazioni nautiche per Protagonist 7.50 anche di contenuto non necessariamente agonistico;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;
- organizzazione di corsi di team building con aziende, raccolta sponsor, noleggio o affitto di natanti o imbarcazioni di proprietà e ogni altra attività idonea alla diffusione del natante Protagonist 7.50.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili, natanti o imbarcazioni e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro, charter in flottiglia;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà richiedere il patronato o il patrocinio di Enti istituzionali, nonché contributi a fondo perduto o finanziamenti a carattere regionale o nazionale.

Art. 5 – RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide

di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in

corso di esecuzione.

Art. 7 – CERTIFICATO DI STAZZA

Il Certificato di Stazza è un Documento della Classe Protagonist 7.50 A.S.D. che attesta la rispondenza delle caratteristiche del natante Protagonist 7.50 con i dati progettuali dichiarati dal Costruttore oltre che la conformità e la rispondenza dei concetti tecnici alla regolamentazione della classe di appartenenza, nonché la proprietà dell'imbarcazione.

Esso viene compilato da uno stazzatore autorizzato dalla F.I.V. e rilasciato dalla Classe Protagonist 7.50 A.S.D. che completerà la documentazione come regolamentato dalle Regole di Classe (Regolamento di Stazza).

Nessuna imbarcazione può prendere parte a regate ufficiali dell'Associazione se il proprietario non è in possesso di regolare certificato di stazza.

È responsabilità dell'armatore di mantenere il certificato di stazza aggiornato e garantire che la barca sia sempre conforme alle attuali regole di classe ed al regolamento ISAF.

Art. 8 – ISCRIZIONE ALL'A.I.C.P. A.S.D.

Per partecipare alle attività dell'associazione è obbligatorio che il proprietario sia socio dell'A.I.C.P. A.S.D..

Questa condizione non è richiesta ai partecipanti con numero velico straniero.

Art. 9 – SOCI

I soci sono così distinti:

- **Soci Armatori;**
- **Soci Onorari.**

"Soci Armatori" sono persone fisiche o legali rappresentanti di società o associazioni o enti non commerciali proprietarie di un "Protagonist 7.50".

Le società, le associazioni e gli enti non commerciali proprietarie dell'imbarcazione devono indicare, all'atto della compilazione del modulo di iscrizione, il nome del legale rappresentante o di un suo delegato ad intrattenere rapporti con l'Associazione e partecipare alle assemblee.

Il mandato dovrà essere confermato annualmente all'atto del pagamento della quota associativa.

All'atto dell'iscrizione i soci devono essere in possesso di valido certificato di stazza e produrlo in sede di prima iscrizione o, se variato, in sede di rinnovo.

Solo in casi particolari, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo iscrizioni di soci senza il pagamento della quota annuale; l'ammissione dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La domanda d'iscrizione del nuovo socio potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo. La quota di ammissione dovrà essere versata dal nuovo socio contestualmente alla presentazione della domanda; in caso di non accettazione della domanda la quota versata verrà restituita.

I soci che, in sede di rinnovo, non sono in regola con il pagamento della quota sociale decadono automaticamente dalla qualifica di socio a partire dal 1° febbraio di ogni anno.

Il rinnovo annuale e il contestuale pagamento della quota e la produzione di tutti i documenti richiesti darà diritto ad essere considerato socio a tutti gli effetti dello statuto.

In caso di socio minorenni il certificato di stazza dovrà indicare il nominativo dell'esercente la potestà legale il quale rappresenta il minore a

tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

"Soci Onorari" sono coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze a favore dell'Associazione non necessariamente Soci Armatori. Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal conferire la quota associativa annuale. Il titolo di Socio Onorario ha durata fino a revoca da parte dello stesso socio o da parte dell'Assemblea.

Possono essere Soci tutti i proprietari del natante Protagonist 7.50 senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

In caso di decesso del socio, la quota potrà essere soggetta a trasferimento a favore degli eredi; in tal caso l'erede dovrà comunicare al Consiglio Direttivo il trasferimento della proprietà e di cui verrà rilasciata apposita delibera di ammissione.

Viene garantito il diritto di tutti i soci di partecipare alla vita associativa nonché il diritto dell'elettorato attivo e passivo.

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i Soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i Soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse.

Art. 10 – QUOTE ASSOCIATIVE

L'Assemblea dei Soci può deliberare una quota ingresso e una quota annuale oppure un'unica quota annuale che il socio dovrà versare al momento dell'iscrizione.

L'Assemblea, inoltre, delibera in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa di ingresso o annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – DECADENZA DEI SOCI, RECESSO ED ESCLUSIONE

I Soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

Il Socio è libero di **recedere** dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di ricezione della richiesta.

Il Socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

L'esclusione naturale avviene quando il socio non intende rinnovare l'adesione a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo e fino a quando

non ripresenta la documentazione per la nuova iscrizione; in tal caso non necessita di una delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione forzata avviene quando il Socio sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. In tal caso, l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Sia in caso di recesso che di esclusione del Socio, la quota non potrà essere oggetto di restituzione.

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Tecnico;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti o Il Revisore Unico, se nominato.

Art. 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea legalmente convocata e legalmente costituita rappresenta l'universalità degli associati.

Le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 14 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria sarà convocata almeno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo ed entro la fine del mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e per la stesura del programma sportivo dell'anno successivo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviato ai Soci a mezzo di posta elettronica o altra modalità dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e indicata nel Libro Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo presente. In caso di assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea viene rinviata e nuovamente convocata.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere trasmesso ai Soci mediante la mail comunicata dagli stessi, al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 15 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti il 50 per cento dei Soci con diritto di voto, di persona o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprese le deleghe.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 30 per cento dei Soci iscritti e delibera con il voto favorevole pari al 30 per cento degli armatori con diritto di voto.

In deroga al precedente comma, in merito allo scioglimento dell'Associazione si fa esclusivo rinvio all'art. 30 del presente Statuto.

Art. 16 – DIRITTO DI VOTO

Tutti i Soci Armatori, compresi i Soci Onorari, hanno diritto ad un voto e possono delegare, per iscritto, un altro Socio a rappresentarlo nell'Assemblea.

Nessun componente l'Assemblea può rappresentare più di due Soci. Apposita delega scritta dovrà essere presentata in originale al Presidente dell'Assemblea.

Nel caso di cointestazione o multiproprietà di una sola barca, i medesimi titolari potranno essere presenti in Assemblea ma potranno esercitare un solo voto.

I Soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale comunicata in sede di iscrizione.

Art. 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria con voto palese o con scrutinio segreto:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico;
- b) elegge i membri del collegio dei revisori o il revisore unico;
- c) approva il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- d) determina l'ammontare delle quote associative;
- e) delibera su modifiche al Regolamento di Stazza;
- f) delibera ogni altro regolamento di funzionamento dell'associazione;
- g) delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- h) delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- i) valida le pronunce adottate dal Consiglio Direttivo relative a vertenze di indole morale come descritto nell'art. 19; per tale delibera, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo; il rifiuto di sottostare al giudizio inappellabile dell'Assemblea comporta l'espulsione del Socio di diritto dall'Associazione.

Art. 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, delibera circa l'eventuale trasferimento della sede sociale, sullo scioglimento e

liquidazione dell'Associazione. In merito ai quorum di delibera si rinvia agli artt. 15 e 30 del presente Statuto.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre componenti e un massimo di cinque, compreso il Presidente, e viene eletto dall'Assemblea.

Possono ricoprire cariche sociali solo i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare tra i Soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisasse l'opportunità, uno o più responsabili alle Relazioni Pubbliche, uno o più direttori sportivi o altre cariche che potranno servire allo svolgimento al meglio dell'attività.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e fino all'approvazione del bilancio del terzo anno, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) nominare un vice Presidente o più vicepresidenti che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
- b) nominare il Segretario-Tesoriere.
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci e sul loro rinnovo;
- d) verificare le conformità di rinnovo dei Soci e deliberare sui dinieghi di ammissione a Soci.
- e) redigere il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
- f) indire le assemblee ordinarie dei Soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- g) redigere modifiche al Regolamento di Stazza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- i) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

j) nominare e assumere collaboratori amministrativi-gestionali, volontari o lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Il Consiglio Direttivo funge anche da organo di giustizia di primo grado per la definizione di vertenze di indole morale, civile e sportiva che possano sorgere fra Soci e Soci oppure, con funzioni di arbitro, intervenire alle vertenze aventi contenuto patrimoniale relative all'adempimento degli obblighi sociali.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei suoi organi.

Le sanzioni disciplinari potranno contemplare qualsiasi atto idoneo al richiamo del Socio, come l'ammonizione, la sospensione temporanea dalla partecipazione all'attività associativa, l'allontanamento definitivo del Socio dall'associazione. La pronuncia in merito da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al Socio e rimane sospesa fino alla validazione da parte dell'Assemblea Ordinaria che dovrà essere convocata da parte del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla propria delibera di pronuncia.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le

formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 20 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dell'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal segretario Tesoriere o dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Art. 21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Egli è sostituito in caso di necessità dal Vice Presidente, se nominato, o dal Segretario Tesoriere eletto tra i componenti del Consiglio a cui vengono delegati compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – IL SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi.

Art. 23 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da almeno tre membri anche esterni all'associazione, di cui almeno uno Socio; esso viene eletto dall'Assemblea e ha durata triennale. La sua elezione e la sua scadenza coincidono con quella del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico costituisce l'organo consultivo dell'Associazione per quanto concerne il regolamento di stazza, le sue eventuali modificazioni ed integrazioni, la sua interpretazione anche in riferimento alle verifiche che effettuerà presso i costruttori e le richieste da proporre a questi e alla F.I.V.

Il Comitato Tecnico d'intesa con il Consiglio Direttivo, compie gli interventi necessari per l'applicazione effettiva del regolamento di stazza.

Ogni modifica al regolamento di stazza dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Si interessa e opererà perché siano disponibili gli strumenti necessari allo scopo, compie sopralluoghi e controlli presso i costruttori, studia soluzioni tecnico-costruttive per il miglioramento delle prestazioni ed in particolare della sicurezza dell'imbarcazione.

Il Comitato Tecnico tiene i contatti, se necessario, con gli stazzatori.

In caso di dimissioni del Comitato o parte di esso, si farà riferimento alla procedura prevista all'art. 20 per il Consiglio Direttivo.

Art. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI/REVISORE UNICO

La nomina dell'organo di controllo diviene obbligatoria quando vengono superati i limiti dimensionali previsti dall'art. 30, co.2, D.Lgs. 117/2017 e seguenti modifiche.

L'incarico ha una durata minima di un triennio e l'obbligo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

I membri del collegio dei revisori devono essere scelti tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

In alternativa, potrà essere eletto il revisore unico scelto tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori legali.

L'eventuale compenso viene determinato dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 25 – PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività amministrative e sportive di collaboratori amministrativi-gestionali, di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 26 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni degli organi dell'associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.).

Art. 27 – BILANCIO E ANNO SOCIALE

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione Assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario con mansioni di Tesoriere.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni o contributi del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 29 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. In deroga all'art. 15, comma 4, in caso di mancato raggiungimento del *quorum* in prima

convocazione, l'Assemblea straordinaria dovrà essere nuovamente convocata con le dovute formalità.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, come previsto dall'art. 29.

Art. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della F.I.V..

Art. 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione straordinaria del 17/02/2024.

Statuto esente da bollo ex art. 27-bis allegato B D.P.R. 642/72